



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Area Organizzazione Sportiva

Roma, 12 luglio 2019
Prot. 6803

- Ai Comitati Regionali Fidal
- Alle Società interessate

Oggetto: Partecipazione con la propria società di tesseramento di atleti iscritti ad Istituti Scolastici stranieri e abrogazione art. 1.1.2 delle Norme Attività.

L'art. 1.1.1 delle Norme Attività prevede che un atleta, nel corso della stessa stagione sportiva, possa gareggiare, sia in Italia che all'estero, solo per la società con la quale è tesserato, salvo convocazione da parte della Federazione del proprio paese di cittadinanza per la partecipazione a manifestazioni internazionali per rappresentative nazionali.

Il Consiglio Federale, tenuto conto che ci sono atleti tesserati con società affiliate alla FIDAL iscritti ad Istituti Scolastici stranieri che nel periodo di frequentazione scolastica gareggiano per questi ultimi, ha deliberato che i suddetti atleti possono gareggiare con la propria società italiana di tesseramento, quando non permangono all'estero per frequentare la Scuola/Università.

Gli atleti di cui sopra devono presentare una dichiarazione alla FIDAL, Area Organizzazione Sportiva, con la quale comunicano le date di inizio e fine dei periodi di permanenza all'estero per frequentazione scolastica.

Si comunica, inoltre, che il Consiglio Federale ha abrogato l'art. 1.1.2 delle Norme Attività 2019 – Disposizioni Generali.

Con l'occasione si inviano cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Pagliara